



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80012000826 - Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 8 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti AIA"

Mail: servizio8.dar@regione.sicilia.it
Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo Tel.091 7660495
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

prot. n. 7707 del 23.02.2021

FG srl

fgsrl@pecimprese.it

Città Metropolitana di Catania

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

e, p. c.

Dipartimento dell'Ambiente

S.1 – VAS-VIA

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

ARPA Sicilia

arpa@pec.arpa.sicilia.it

Comune di Belpasso

protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it

Oggetto: Ditta FG srl. P.IVA 03657600874 – Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE – Belpasso (CT) autorizzato con O.C. 761/2005 e ss.mm.ii. - **Comunicazione proroga attività**

Perviene la nota 1243 del 14/01/2021 con la quale la FG srl il rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs della O.C. 761/2005 rinnovata fino al 29/07/2020 dal decreto n. 580 del 04/08/2010.

Sempre nella suddetta nota la società rappresenta di aver richiesto con note 592/2014 del 26/08/2014 domanda di adeguamento ad AIA ai sensi dell'art. 29ter del D.Lgs 152/06, istanza successivamente modificata con nota 253/17 del 30/08/2017 integrata con nota 255/17 del 04/09/2017.

Ciò premesso, considerato il perdurare dell'istruttoria avviata presso lo scrivente Dipartimento ed alle valutazioni ambientali attualmente in corso presso il Dipartimento dell'Ambiente (rif. note 50/2020 del 27/02/2020 e 248/2020 del 15/06/2020), si comunica a codesta Società che, non risultando agli atti espressi motivi ostativi, nelle more del rilascio del provvedimento, la stessa può continuare ad esercitare l'attività così come previsto dal comma 12) dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che appresso si richiama: *"In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate."*

Garanzie finanziarie che la Ditta dovrà produrre allo scrivente Ufficio, fermo restando il permanere dei requisiti di cui all'art. 208 D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Alla Città Metropolitana di Catania si chiede di voler effettuare un sopralluogo al fine di verificare lo stato dell'impianto in oggetto e la conformità al provvedimento di cui si chiede il rinnovo.

Il Funzionario Direttivo

Francesco Arini

"Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio"

Il Dirigente Generale

Foti



Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2021.02.22 14:21:03
+01'00'



POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.
2021-030-16-000027-05-000011250	0	I.B.H.

CONTRAENTE	FG SRL
Domiciliato in	STRADA COMUNALE SAN TODARO 20 FRAZ VALCORRENTE - 95032 BELPASSO (CT)
Cod. Fiscale	P.IVA
03657600874	03657600874

BENEFICIARIO	REGIONE SICILIANA - ASS. REG. DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Domiciliato in	VIALE CAMPANIA 36 - 90100 PALERMO (PA)
Cod. Fiscale	P.IVA

Importo della garanzia	565.000,00 €
Euro	CINQUECENTOESSANTACINQUEMILA/00

Oggetto della garanzia	POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI GESTIONE IMPIANTI DI SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI CENTRO DI ROTTAMAZIONE NONCHE' STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON ANCHE CONTO TERZI E MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DI RAEE- AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E SS.MM.II.
------------------------	---

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	06/04/2021	31/08/2023
Durata dell'eventuale proroga		

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	13.590,95 €	2.718,19 €	1.359,00 €	17.668,14 €	2.208,52 €	19.876,66 €
EVENTUALI SUPPLEMENTI						

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA COMPAGNIA

Rossen Vaskov Mladenov
(representative)

Biser Georgiev Ivanov
(representative)

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **31/05/2021** in **SOFIA**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 Febbraio 2013 e s.m. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La autenticità e la corrispondenza del contenuto del documento sono verificabili attraverso richiesta inviata via Pec all'indirizzo della Compagnia.

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).

INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health

One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria)

C.F. 97967620580

Trade registry UIN. 200299615

Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368

PEC: bonddallbogg@legalmail.it



Polizza NR. 2021-030-16-000027-05-000011250

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI

(ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente): L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore. Ente garantito (Beneficiario): chi beneficia della garanzia. Società: DALLBOGG

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'Importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi. Sono esclusi dalla garanzia le sanzioni, le penalità, i lucri mancati, gli interessi moratori, i danni indiretti e più in generale, tutte le obbligazioni del Contraente che non siano espressamente individuate nella causale di garanzia e che siano direttamente inerenti all'esecuzione del contratto o dell'obbligazione garantita.

La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti e se il premio non è pagato.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito, ovvero alla data di scadenza indicata in frontespizio, posto che siano trascorsi 30 giorni dalla stessa senza che sia pervenuta alla Società richiesta di escussione nelle forme previste. In tal caso la garanzia si intenderà estinta indipendentemente dalla materiale restituzione dell'atto, che tuttavia verrà richiesta a fini amministrativi.

L'Ente garantito dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, a pena di decadenza dai propri diritti, ogni inadempimento del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia nel rispetto di quanto in proposito pattuito nelle condizioni particolari di polizza. La Società verserà, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia, entro 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dall'Ente Garantito contro il Contraente; nel caso di opposizione di quest'ultimo i 30 giorni decorreranno dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente e parzialmente infondata l'opposizione stessa. Nell'ipotesi di fallimento o di concordato preventivo del Contraente il termine suddetto decorrerà dalla data di ammissione al passivo in via definitiva e senza riserve del credito dell'Ente Garantito. La Società non ha l'obbligo di indicare i beni del Contraente da sottoporre all'esecuzione, né quello di anticipare le spese necessarie. L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

Rimane fermo che, nel limite di quanto da essa corrisposto la Società, per effetto del suo stesso pagamento, è automaticamente surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati. Il Beneficiario è in ogni caso tenuto, ove richiesto, a fare formale cessione dei detti diritti ed azioni e a munire la Società dei mandati potenzialmente utili nonché ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendo tutti i documenti e le informazioni che la Società le chieda allo scopo. Inoltre il Beneficiario riconosce ed accetta di dover trasferire alla Società, in proporzione ai rispettivi crediti, qualunque somma, garanzia o altra utilità che il Beneficiario stesso ottenesse direttamente dal debitore successivamente all'avvenuto pagamento del sinistro e ciò fino a concorrenza dell'importo totale oggetto della surrogazione.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge in materia di fideiussioni. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza dal presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1- VALIDITA' - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO- GARANZIA CON DURATA OLTRE I TRE ANNI -Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha Indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata o di recesso, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità Indicata nella tabella Eventuali proroghe.

In ogni momento, trascorso il periodo iniziale di tre anni, il Contraente è tenuto a consegnare alla Società la documentazione fiscale aggiornata e sin d'ora si obbliga, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, a sostituire la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito. In alternativa, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. In difetto, la Società è sin d'ora formalmente autorizzata dal Contraente, con la sottoscrizione della presente, ad adire le vie legali per il soddisfacimento delle suindicate richieste.

ART. 2 - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DEL PREMIO - Il Contraente per essere liberato dagli obblighi della presente polizza ivi incluso il pagamento dei supplementi di premio, ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1,

Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).

INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health

One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria)

C.F. 97967620580

Trade registry UIN. 200299615

Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368

PEC: bonddallbogg@legalmail.it



Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fidejussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 – FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE – Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6.

ART. 5 – FACOLTA' DI RECESSO – La Società può recedere dal contratto in qualunque momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Beneficiario tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per inadempimenti verificatisi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Beneficiario può avvalersene entro i sei mesi successivi, fermo quanto disposto nel precedente art. 3.

ART. 6 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA – Il Contraente e gli eventuali coobbligati si obbligano fin da ora nei confronti della Società a procurarle l'immediata liberazione dalle garanzie costituite con la presente polizza o, in alternativa a scelta della Società medesima, a pagarle, a titolo di cauzione per l'integrale soddisfacimento dei suoi crediti di rivalsa (recesso e/o surroga), una somma pari al massimale di polizza al ricorrere di una qualunque delle seguenti circostanze:

a chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;

1. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
2. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
3. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
4. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
5. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
6. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
7. inadempimento del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
8. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
9. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
10. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
11. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
12. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
13. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
14. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
15. verificarsi di un danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
16. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati ai sensi del presente articolo.

ART. 7 – DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE – Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatisi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue. Nessun interesse sarà dovuto per le somme di cui ai commi precedenti.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).



disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 8 – REGRESSO - SURROGAZIONE – Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 9 – RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI – Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.”

ART. 10 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE – Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11 - IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 12 -FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di ROMA.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA COMPAGNIA

Rossen Vaskov Mladenov
(representative)

Biser Georgiev Ivanov
(representative)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 –validità – Calcolo del premio – supplementi di premio – garanzia con durata oltre i tre anni

Art. 3 – Obblighi di documentazione ed informativa – obbligo di trasmissione periodica di documentazione – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 – Facoltà di controllo ed ispezione – obblighi connessi – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 – Facoltà di recesso

Art. 6 – Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 – Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo – facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 8 – Regresso – Surrogazione, pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 9 – Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 10 – Cessione anticipata dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA COMPAGNIA

Rossen Vaskov Mladenov
(representative)

Biser Georgiev Ivanov
(representative)

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).

Polizza NR. 2021-030-16-000027-05-000011250

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE

Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000



Il sottoscritto **ROSSEN VASKOV MLADENOV** nato a Sofia (Bulgaria) il 02.10.1969 nella sua qualità di procuratore della **INSURANCE JSC DallBoggy: Life and Health, con sede legale in One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria)**, autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 26/06/2018 C.F. 97967620580.

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, è legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti.

In fede



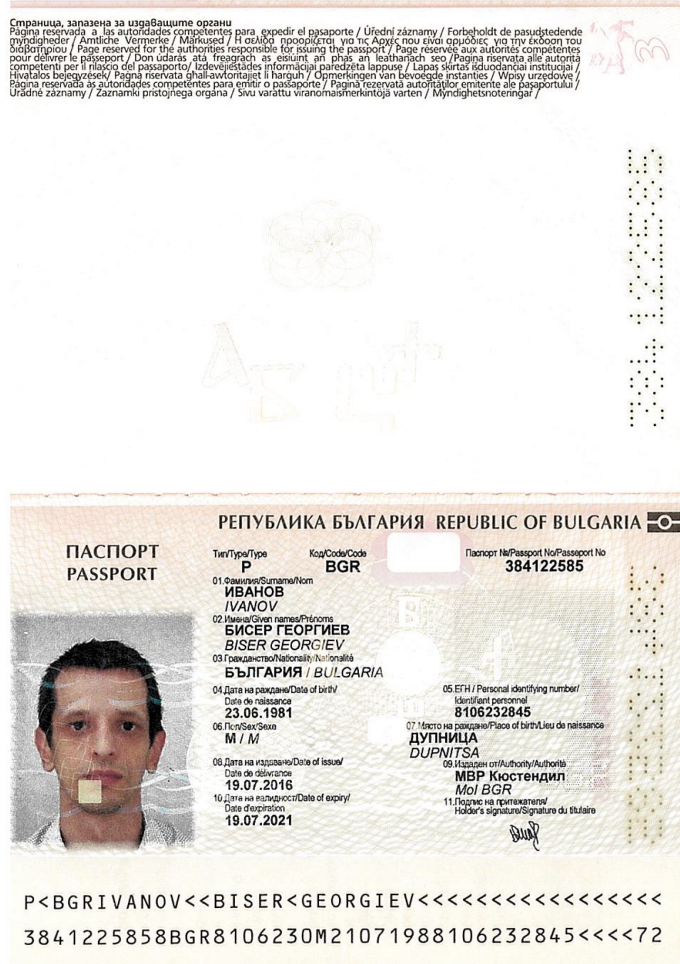
Rossen Vaskov Mladenov
(representative)

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE

Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000



Il sottoscritto **BISER GEORGIEV IVANOV** nato a Dupnitsa (Bulgaria) il 23/06/1981 nella sua qualità di procuratore della **INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health, con sede legale in One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria)**, autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 26/06/2018 C.F. 97967620580.

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, è legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti.

In fede



Biser Georgiev Ivanov
(representative)

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80012000826 - Partita I.V.A. 02711070827

Servizio 8 "Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti AIA"

Mail: servizio8.dar@regione.sicilia.it
Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo Tel.091 7660495
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

prot. n. 27046 del 12.07.2021

FG srl

fgsrl@pecimprese.it

Dipartimento dell'Ambiente S.1 – VAS-VIA

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Città Metropolitana di Catania

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

ARPA Sicilia

arpa@pec.arpa.sicilia.it

Comune di Belpasso

protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it

Oggetto: Ditta FG srl. P.IVA 03657600874 – Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi, e messa in sicurezza e recupero di RAEE – Belpasso (CT) autorizzato con O.C. 761/2005 e ss.mm.ii. - **Presa d'atto appendice fidejussioni**

Premesso che:

con D.R.S. n.580 del 04.8.2010 e ss.mm.ii. , ai sensi dell'art.210 del d.lgs.152/2006, l'Ordinanza commissariale n.761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta FG S.r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente — Strada Comunale S. Todaro n.20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è stata rinnovata ed integrata, con validità fino al 29 Luglio 2020;

con nota prot.49370 del 16.12.2010 lo scrivente Dipartimento ha approvato le polizze fidejussorie n.427715112010 del 15.11.2010 stipulata per la Ditta F.G. S.r.l. dal Consorzio di Garanzia Fidi, con sede legale in via Appia Nuova n. 45, 00183 Roma con validità dal 04.8.2010 fino al 04.8.2021. per un importo massimo garantito pari ad Euro 565.000,00 (Euro cinquecentosessantacinquemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, autorizzato con Decreto n.580 del 04 Agosto 2010;

con nota prot.592/2014 del 26.8.2014 la stessa ha fatto domanda di adeguamento ad AIA ai sensi dell'art.29ter del d.lgs.152/2006, istanza successivamente modificata con nota 253/17 del 30.8.2017 integrata con nota 255/17 del 04.9.2017;

con nota prot.36808 del 31.8.2017 e successiva integrazione prot.37311 del 05.9.2017 la FG S.r.l. ha chiesto *“l'adeguamento al d.lgs.46/2014 e il contestuale rilascio di AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale, per la installazione esistente e già autorizzata ai sensi dell'art.208 d.lgs.152/2006 con l'Ordinanza commissariale n.761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii. e, nell'ambito di detto procedimento, l'ampliamento della superficie di impianto con l'annessione dell'area identificata catastalmente al foglio di mappa n.66, particelle n.105 e 111, da destinare alla messa in riserva ed al trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, tra cui i rifiuti ingombranti, che le consenta una migliore distribuzione degli spazi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti, finalizzata ad una migliore ed efficace attività imprenditoriale. La*

proposta progettuale prevede, inoltre, la rinuncia all'attività di autodemolizione, integrazione di CER e riformulazione dei quantitativi di trattamento in funzione della potenzialità di impianto”;

con nota prot.63/18 del 29.3.2018 (prot. D.R.A. n.21049 del 05.4.2018) la FG S.r.l., ha trasmesso al competente Servizio1 VAS-VIA di ARTA, l'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art.19 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di *“Adeguamento al D.Lgs.46/2014 e rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, per l'ampliamento dell'installazione esistente e già autorizzata ai sensi dell'art.208 d.lgs.152/2006 con l'Ordinanza Commissariale n.761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii. relativa all'impianto sito in località Valcorrente – strada comunale S. Todaro, n.20, nel comune di Belpasso (CT)”*;

con nota 1243 del 14.01.2021 la FG S.r.l. ha fatto istanza di rinnovo ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 della O.C. 761/2005 rinnovata fino al 29.7.2020 dal decreto n.580 del 04.8.2010;

con D.R.S. n.164 del 18.3.2021 il Dipartimento dell'Ambiente ha assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.23 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. il progetto di *“Adeguamento al D.Lgs. 46/2014 e rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, per l'ampliamento dell'installazione esistente e già autorizzata ai sensi dell'art.208 d.lgs.152/2006 con l'Ordinanza Commissariale n.761 del 29.7.2005 e ss.mm.ii. relativa all'impianto sito in località Valcorrente – strada comunale S. Todaro, n.20, nel comune di Belpasso (CT)”*;

con nota prot.22156 del 04.6.2021, codesta società ha fatto pervenire la polizza fidejussoria 2021-030-16-000027-05-000011250 con decorrenza dal 06.4.2021 e validità fino a tutto il 31.8.2023 rilasciata dalla società INSURANCE JSC DallBogg Life and Health, One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria) C.F. 97967620580, Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22.01.2016 all'Albo Imprese con n° II.01368.

Ciò premesso, nelle more della conclusione dei procedimenti finalizzati al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale e dell'AIA, si prende atto della polizza fidejussoria 2021-030-16-000027-05-000011250 del 31.5.2021 e si sollecita contestualmente codesta società (entro il termine che vorrà fissare il competente S1 VAS-VIA di ARTA) ad avviare il procedimento di VIA a seguito della emissione D.R.S. n.164 del 18.3.2021.

Si chiede infine, di conoscere da parte di codesto S.1 VAS-VIA del DRA, se a seguito dell'avvio dell'iter di VIA il procedimento di AIA sopra richiamato dovrà confluire o meno nell'autorizzazione ex art.27 bis del d.lgs.152/2006 (PAUR) per consentire allo scrivente Dipartimento di autorizzarne l'esercizio.

Il Funzionario direttivo

Francesco Arini

“Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio”

Il Dirigente generale

Foti



Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2021.07.09
13:56:08 +02'00'